

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Circolare n. 5543 Roma 2 agosto 1999

Oggetto: aggiornamento delle iscrizioni all'Albo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto 28 aprile 1998, n. 406.

Sulla Gazzetta ufficiale del 26 giugno 1999, serie generale - n. 148, è stato pubblicato il decreto 23 aprile 1999 concernente modificazioni al decreto 8 ottobre 1996 recante "modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti".

A seguito dell'entrata in vigore di tale decreto risulta possibile procedere all'aggiornamento delle iscrizioni relative alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, effettuate ai sensi del decreto 21 giugno 1991, n. 324, sulla base delle categorie e classi previste dal decreto 28 aprile 1998, n. 406. A tali fini il Comitato Nazionale ha individuato i seguenti criteri:

1. Rapporto di corrispondenza tra categorie e classi d'iscrizione.

Al fine di procedere all'aggiornamento delle iscrizioni effettuate ai sensi del decreto 21 giugno 1991, n. 324, si deve fare riferimento al rapporto di corrispondenza tra le categorie e classi d'iscrizione stabilito con deliberazione del Comitato Nazionale prot. N. 002 del 29 marzo 1999. Resta salva la facoltà delle imprese di richiedere il passaggio dalla classe di appartenenza ad altra classe.

2. Tipologie di rifiuti oggetto dell'attività

A - In sede di aggiornamento delle iscrizioni in base alle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 del Dm 406/98, le tipologie di rifiuti per le quali è stata deliberata l'iscrizione ai sensi del Dm 324/91, dovranno essere precisate con il relativo codice CER.

La corrispondenza tra le tipologie di rifiuti individuate nel provvedimento d'iscrizione adottato ai sensi del Dm 324/91 e quelle individuate con il corrispettivo codice CER con il provvedimento di aggiornamento dell'iscrizione ai sensi del Dm 406/98, deve essere attestata, anche ai fini della compatibilità delle stesse con le caratteristiche tecniche dei veicoli utilizzati, da apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 15/68, a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa e del responsabile tecnico.

Per tale corrispondenza si deve fare riferimento al manuale di trascodifica allegato al decreto 4 agosto 1998, n. 372.

B - Qualora l'aggiornamento riguardi iscrizioni deliberate ai sensi del Dm 324/91 per la raccolta e trasporto di rifiuti classificati speciali, non tossico-nocivi in base al Dpr 915/82, i quali a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 22/97 sono invece classificati pericolosi (sono cioè compresi nell'allegato "D" al Dlgs medesimo), le Sezioni regionali possono deliberare l'aggiornamento

dell'iscrizione nella categoria 5 di cui al Dm 406/98 purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'aggiornamento dell'iscrizione nella categoria 5 di cui al Dm 406/98 deve essere limitata esclusivamente alle tipologie di rifiuti per le quali l'interessato risulta iscritto ai sensi del Dm 324/91.
- b) deve essere acquisita dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68 dall'interessato e dal responsabile tecnico, con la quale i medesimi attestano che i requisiti tecnici dei mezzi utilizzati soddisfano le condizioni e le disposizioni stabilite dal Dm 406/98 per l'iscrizione nella categoria 5.
- c) deve essere prestata la garanzia finanziaria per l'importo relativo alla categoria 5 di cui al Dm 406/98, ai sensi del Dm 8 ottobre 1996 come modificato dal Dm 23 aprile 1999. L'eventuale

richiesta di estendere l'iscrizione nella suddetta categoria 5 ad altre tipologie di rifiuti pericolosi, diversi da quelli per i quali l'interessato risulta iscritto ai sensi del Dm 324/91, resta ovviamente sottoposta alla procedura ordinaria prevista per le nuove iscrizioni.

La medesima procedura ordinaria si applica, altresì, per il rinnovo delle iscrizioni effettuate ai sensi del Dm 324/91 in scadenza.

3. Procedimento di aggiornamento delle iscrizioni deliberate ai sensi del Dm 324/91.

Ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni deliberate ai sensi del Dm 324/91, le Sezioni regionali provvedono a richiedere alle imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la seguente documentazione:

- a) il modello di cui all'allegato "A" debitamente compilato.
- b) appendice alla polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria già prestate che indichi le nuove categorie e classi con la specificazione della popolazione complessivamente servita, relativamente all'iscrizione nella categoria 1, e della quantità annua complessivamente trattata, relativamente all'iscrizione nelle categorie 4 e 5.

Le imprese debbono presentare la suddetta documentazione entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta della Sezione regionale.

La Sezione regionale delibera l'accettazione dell'appendice alla polizza fidejussoria assicurativa o alla fidejussione bancaria e formalizza il provvedimento d'iscrizione aggiornato ai sensi del Dm 406/98 secondo lo schema riportato nell'allegato "B".

Dell'emanazione del provvedimento d'iscrizione aggiornato viene data comunicazione al Comitato Nazionale ed alla Provincia territorialmente competente.

In sede di aggiornamento delle iscrizioni le Sezioni regionali garantiscono alle richieste di passaggio dalla classe di appartenenza ad una classe inferiore la priorità necessaria per evitare agli interessati oneri non corrispondenti all'attività effettivamente svolta, tenuto anche conto che il passaggio a dette classi si è reso possibile solo con l'entrata in vigore del citato Dm 23 aprile 1999 riguardante le garanzie finanziarie che devono essere prestate dalle imprese di trasporto dei rifiuti.

In attesa dell'aggiornamento dell'iscrizione deliberata ai sensi del Dm 324/91, e in ogni caso non oltre il termine di scadenza della medesima, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni e delle clausole stabilite nel contratto di fidejussione.

L'efficacia dell'iscrizione aggiornata resta comunque limitata al termine di durata previsto per l'iscrizione deliberata ai sensi del Dm 324/91.

4. Numero d'iscrizione all'Albo.

Alle imprese iscritte all'Albo ai sensi del Dm 406/98, deve essere assegnato un nuovo numero d'iscrizione su base regionale.

Il nuovo numero d'iscrizione è così composto:

- a) prefisso alfabetico costituito dalla sigla della Provincia ove ha sede la Sezione regionale.
- b) numero progressivo con riferimento all'ordine cronologico di emanazione dei provvedimenti d'iscrizione ai sensi del Dm 406/98 (aggiornamenti o nuove iscrizioni), a partire dall'unità.
- c) Al numero segue la lettera **O**, se trattasi di iscrizione con procedura ordinaria, la lettera **S**, se trattasi di iscrizione con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 30, commi 16 e 16 bis, del Dlgs 22/97, la lettera **C**, se trattasi di iscrizione con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del medesimo Dlgs.

N.B. Ad ogni impresa viene assegnato un unico numero d'iscrizione. Se la stessa impresa viene iscritta all'Albo con differenti procedure d'iscrizione, vanno apposte di seguito al numero tutte le lettere identificative delle procedure con le quali è stata effettuata l'iscrizione.

Allegato "A"

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI SEZIONE REGIONALE	MARCA DA BOLLO L. 20.000
	<i>Spazio Riservato All'Ufficio n. Prot.</i>
ISTANZA DI 1) Aggiornamento 2) Aggiornamento con variazione ^I presentata il/...../..... riferita alla pratica n.	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 4, L. 15/68 - art. 2 D.p.r. 403 / 98)

I sottoscritti:

Legale Rappresentante nato a il residente
in..... dell'impresa con in..... e
Responsabile Tecnico nato a il residente in
.....; consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni
cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall'art. 11 c. 3 del DPR 403/98

DICHIARANO

- a) che la suddetta impresa è iscritta all'Albo ai sensi del D.M. 324/91 con il n. alla sezione ordinaria e/o RR alla sezione semplificata per le seguenti categorie e classi
- b) che intendono chiedere l'aggiornamento nelle seguenti categorie e classi:

I In questo caso sono dovuti i diritti di segreteria di L. 150.000 per le società o di L. 30.000 per le ditte individuali, da versare su c.c. postale n.

CATEGORIA E CLASSE			
TIPO DI VEICOLO (2)	TARGA	N. C/PROPRIO - C/TERZI	

per le seguenti tipologie relativi codici CER:

TIPOLOGIE	COD. CER	TIPOLOGIE	COD. CER

CATEGORIA E CLASSE

TIPO DI VEICOLO (2)	TARGA	N.C/PROPRIO - C/TERZI	

per le seguenti tipologie e relativi codici CER:

TIPOLOGIE	COD. CER	TIPOLOGIE	COD. CER

CATEGORIA E CLASSE			
TIPO DI VEICOLO (2)	TARGA	N.C/PROPRIO - C/TERZI	
per le seguenti tipologie e relativi codici CER:			
TIPOLOGIE	COD. CER	TIPOLOGIE	COD. CER
(2) Indicare i veicoli per gruppi omogenei con riferimento alle medesime tipologie di rifiuti			

c) (da compilare nel caso di iscrizioni per tipologie di rifiuti classificati speciali, non tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. 915/82, i quali a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 22/97 sono classificati pericolosi (sono cioè compresi nell'allegato "D" al medesimo decreto legislativo):

- che i requisiti tecnici dei mezzi utilizzati soddisfano le condizioni e le disposizioni stabilite dal D.M. 406/98 per l'iscrizione nella categoria 5;
- di essere a conoscenza che l'aggiornamento delle **ex categorie 3 e 16** nella categoria 5 è subordinato alla prestazione della garanzia finanziaria per l'importo relativo a tale categoria, ai sensi del D.M. 8.10.96 modificato con D.M. 23.04.99
- che la predetta iscrizione nella categoria 5 di cui al D.M. 406/98 è limitata esclusivamente alle tipologie di rifiuti per le quali risulta deliberata l'iscrizione ai sensi del D.M. 321/91

CATEGORIA 5 CLASSE

TIPO DI VEICOLO (2)	TARGA	N.C/PROPRIO - C/TERZI	

Per le seguenti tipologie e relativi codici CER:

TIPOLOGIE	COD. CER	TIPOLOGIE	COD. CER

Lì _____			
Firma del Legale Rappresentante _____		Firma del Responsabile Tecnico _____	
estremi del documento di riconoscimento		estremi del documento di riconoscimento	
Documento..... n.		Documento..... n.	
Rilasciato il da		Rilasciato il da	
<p>N.B. - La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio contenuta in un'Istanza ovvero contestuale, collegata o richiamata dalla stessa non è soggetta ad autentica. Tale dichiarazione può essere:</p> <p>a) sottoscritta davanti all'impiegato addetto;</p> <p>b) sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. In tal caso, come anche nell'ipotesi di invio a mezzo posta o di presentazione da parte di un terzo, è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.</p>			

Allegato "B"
(*omissis*)

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Pernice

IL SEGRETARIO
Dott. Eugenio Onori